

27399-21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Petruzzellis - Presidente -

Sent. n. sez. 630

Massimo Ricciarelli

UP - 22/04/2021

Maria Silvia Giorgi

R.G.N. 6051/2021

Riccardo Amoroso

Alessandra Bassi - Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 27/05/2020 della Corte d'appello di Caltanissetta

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;  
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili;  
lette le conclusioni scritte e la nota spese depositate in cancelleria in data odierna dal difensore della parte civile;  
letta la memoria inoltrata via PEC dal difensore del ricorrente, avv. (omissis) (omissis), il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso anche alla luce della recente modifica normativa apportata all'art. 323 cod. pen.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 4 luglio 2019 del Tribunale di Enna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) in ordine ai fatti

commessi in data 6 e 8 settembre 2011, perché estinti per prescrizione, ed ha ridotto a mesi quattro di reclusione la pena inflitta nei suoi confronti in primo grado in relazione alle residue condotte di cui all'art. 323 cod. pen.

In particolare, al ricorrente è contestato di avere, nella qualità e nello svolgimento delle funzioni di Sindaco *pro tempore* del Comune di (omissis), in violazione degli articoli di legge precisati nell'imputazione e dei principi di trasparenza e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, con le determine sindacali indicate nell'imputazione, procurato intenzionalmente a (omissis) (omissis) un danno ingiusto, consistente nella revoca dell'attribuzione delle funzioni dirigenziali connesse alla posizione organizzativa del IV settore (Urbanistica e Territorio, Lavori Pubblici e Attività produttive e S.U.A.P.) del Comune di (omissis) e della conseguente perdita della retribuzione e dei connessi benefici economici; fatto commesso dal 3 giugno 2010 al 31 gennaio 2012.


2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, (omissis) chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 159 e 157 cod. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente ommesso di dichiarare estinti per prescrizione tutti i fatti ascritti all'imputato. La difesa rimarca che, anche sommando i 291 giorni di sospensione per la proclamata astensione dei difensori dalle udienze, tenuto conto del limite legale massimo di 60 giorni per il rinvio, alla data di pronuncia della sentenza del 27 maggio 2020 era già maturato il termine di prescrizione, in quanto spirato il 17 maggio 2020.

2.2. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per avere il Collegio distrettuale erroneamente stimato attendibili le dichiarazioni rese dalla parte civile, seppure portatrice di interessi economici personali nel processo, ed ommesso di rilevare l'assenza di prova del dolo.

2.3. Violazione di legge penale in relazione all'art. 323 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ommesso di verificare l'integrazione della c.d. doppia ingiustizia, là dove le determine adottate nei confronti della presunta persona offesa erano finalizzate unicamente al perseguimento dell'interesse pubblico.

2.4. Con il motivo aggiunto, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso con particolare riguardo al terzo motivo, dovendosi considerare l'insindacabilità della discrezionalità amministrativa alla luce della recente riscrittura della fattispecie incriminatrice.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Risulta all'evidenza destituito di fondamento il primo motivo con cui il ricorrente attacca il provvedimento in verifica nella parte in cui la Corte distrettuale ha omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.

1.1. Sono indubbiamente corretti i calcoli eseguiti dal difensore (e dalla stessa Corte d'appello, a pagina 2 della sentenza impugnata), là dove si sono conteggiati 291 giorni di sospensione in ragione del rinvio dal 25 gennaio al 3 maggio 2018 per legittimo impedimento del difensore per contestuale impegno professionale (60 giorni) e del rinvio dal 3 maggio al 20 dicembre 2018 per astensione del difensore (231 giorni).


Ciò nondimeno, a tale intervallo, deve essere sommato il periodo di sospensione della prescrizione derivante dalla disciplina introdotta con l'art. 83, commi 2 e 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 ) e art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40).

Ed invero, come si evince dall'incartamento processuale, l'udienza di celebrazione del processo d'appello inizialmente fissata per il 6 aprile 2020 (con avviso comunicato alle parti in data 12 marzo 2020) è stata rinviata *de iure* causa COVID all'udienza del 27 maggio 2020, in cui è stata appunto assunta la decisione impugnata. Al periodo di sospensione della prescrizione già calcolato devono dunque aggiungersi 64 giorni di sospensione della prescrizione ex art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, trattandosi di procedimento rinviato con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (cioè nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) e poi rinviato a data successiva a tale intervallo (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432-03).

All'epoca della pronuncia della decisione in rassegna, il termine di prescrizione non era pertanto ancora giunto a maturazione.

3. Stante la non manifesta infondatezza del terzo motivo di impugnazione (con cui il ricorrente ha contestato la ritenuta integrazione del reato con specifico riguardo al requisito della c.d. doppia ingiustizia ed all'attuale formulazione dell'art. 323 cod. pen., come riscritto con d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120) e la conseguente non inammissibilità del ricorso per cassazione, il termine ex art. 157 cod. pen. risulta nondimeno maturato *medio tempore*.

3.1. Nonostante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, tenuto conto del fatto che la sentenza impugnata reca anche la condanna del (omissis) al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, la valutazione di questa



Corte non può limitarsi alla verifica circa l'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen., ma impone l'analitica rassegna dei motivi di impugnazione proposti dall'imputato ai fini degli effetti civili.

4. Il secondo motivo d'impugnazione è generico e comunque in fatto, là dove il ricorrente ha attaccato la valutazione dei Giudici della cognizione in ordine alla ritenuta attendibilità di (omissis) (sul presupposto che questi avrebbe omesso di precisare il procedimento nel quale egli avrebbe testimoniato contro (omissis)) senza circostanziare le evidenze obiettive di tale assunto e, soprattutto, ha introdotto elementi concernenti l'antefatto che non trovano alcun aggancio nella ricostruzione storico-fattuale operata nella decisione in verifica.

4.1. Ad ogni buon conto, la lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado – che concorrono a formare un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) – restituisce una ricostruzione della regiudicanda, puntuale e solidamente ancorata alle emergenze processuali.

I decidenti di merito hanno invero ripercorso le dichiarazioni del (omissis), hanno posto in luce come esse trovino ampio riscontro nella produzione documentale e si sono confrontati con la versione difensiva e con il narrato dei testi a difesa (v. pagine 4 - 9 della sentenza di primo grado e pagine 3 e seguenti della sentenza impugnata); hanno quindi illustrato le ragioni della ritenuta pretestuosità delle iniziative assunte dal ricorrente – all'epoca dei fatti Sindaco *pro tempore* del Comune di (omissis) – nei confronti di (omissis), allorché aveva revocato a quest'ultimo l'attribuzione delle funzioni dirigenziali connesse alla posizione organizzativa del IV Settore (Urbanistica e territorio, Lavori pubblici e attività produttive e S.U.A.P. del medesimo Comune) con conseguente perdita della retribuzione e dei connessi benefici economici, ispirato da un puro intento ritorsivo, collegato ad una pregressa vicenda amministrativa, nella quale (omissis) aveva rilevato talune irregolarità nella lottizzazione edilizia curata dal (omissis) (in un'epoca in cui il ricorrente non ricopriva ancora l'incarico di Sindaco *pro tempore*); hanno rimarcato come l'illegittimità delle determinazioni assunte dal ricorrente sia stata accertata nelle sedi giudiziarie e, segnatamente – quanto alle determinazioni nn. 54 e 55 del 2011 - da parte del Tribunale di Nicosia con l'ordinanza del 13 giugno 2012 resa su ricorso del (omissis) ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. e – quanto alla delibera n. 17 del 2012 - con la sentenza n. 3063/2012 del TAR di Catania, che ha rilevato – oltre al difetto di competenza e al vizio di motivazione – anche la violazione del legittimo affidamento e dei criteri di cui all'art. 21-*nonies* legge 7 agosto 1990, n. 241 (v. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata).

4.2. In definitiva, i Giudici della cognizione hanno argomentato - con considerazioni attente e non manifestamente illogiche - la ritenuta integrazione dell'intento ritorsivo che aveva ispirato l'agire del pubblico ufficiale, non limitandosi a valorizzare l'illegittimità dei reiterati atti assunti dal (omissis), ma dando atto di elementi ulteriori reputati concordemente dimostrativi della volontà di cagionare alla persona offesa un danno ingiusto, che appunto sostanzia il dolo intenzionale richiesto dall'incriminazione, in linea con la costante lezione ermeneutica di questa Corte (ex plurimis v. Sez. 6, n. 52882 del 27/09/2018, Pastore, Rv. 274580-01).

5. Come anticipato, è infondato - sebbene non inammissibile - il terzo ed ultimo motivo.

5.1. Deve essere premesso che, nell'atto d'appello, il ricorrente aveva espressamente eccepito l'insussistenza nella specie della c.d. doppia ingiustizia, evidenziando come, dalla condotta abusiva assunta in violazione di legge, non fosse comunque disceso alcun risultato corrispondente ad una situazione anti-giuridica.

La doglianza è stata arricchita con il motivo aggiunto con cui il ricorrente ha rilevato che, alla luce della recente riscrittura della norma di cui all'art. 323 cod. pen., non può farsi materia per la c.d. doppia ingiustizia, allorchè si tratti di provvedimenti assunti dal pubblico ufficiale esercitando la propria - legittima - discrezionalità amministrativa, come appunto nel caso di specie, essendo i provvedimenti assunti nei confronti del (omissis) finalizzati unicamente al perseguimento dell'interesse pubblico.

5.2. Mette conto di rilevare preliminarmente che, con recente novella del 2020 (con d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), il legislatore ha riscritto (nuovamente) la disposizione di cui all'art. 323 cod. pen., apportando significative innovazioni alla fattispecie dell'abuso d'ufficio da essa prevista, riducendo in termini significativi il perimetro dell'incriminazione. In particolare, all'originaria previsione che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia agito - nello svolgimento delle funzioni o del servizio - *"in violazione di norme di legge o di regolamento"* si è sostituito il ben - più stringente - inciso *"in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità"*.


5.3. Giudica la Corte che la modifica normativa - pur di rilevante impatto sul piano generale - non sia tale da comportare alcun riverbero nel caso *sub iudice*.

Ed invero, nel discorso giustificativo complessivo risultante dalla lettura combinata delle decisioni di primo e di secondo grado, i decidenti di merito, per un verso, hanno chiarito come la condotta ascritta al (omissis) si sia sostanziata nella violazione, non soltanto del dovere di carattere generale all'imparzialità della

Pubblica Amministrazione sancito dall'art. 97 Cost., ma anche delle specifiche disposizioni - indicate nel capo d'imputazione - di cui agli artt. 109 T.U. n. 267/2009, 9 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, 21 d.lgs. n. 165/2001 (come novellato con il d.lgs. n. 150/2009) e 2119 cod. civ., disposizioni tese a disciplinare i presupposti per l'attribuzione e la revoca delle funzioni dirigenziali. Per altro verso, hanno esaustivamente illustrato le ragioni in forza delle quali abbiano ritenuto che le determinazioni assunte dal Sindaco in danno del (omissis), abusando dei propri poteri, abbiano realizzando l'evento di danno ingiusto consistente nella rimozione della persona offesa dal proprio incarico dirigenziale, con conseguente regresso della posizione organizzativa ed economica, illegittimità certificata dai provvedimenti di annullamento adottati dalla giurisprudenza ordinaria ed amministrativa adita dalla parte civile. Inoltre, secondo il non incongruo argomentare dei Giudici della cognizione, nell'adottare i reiterati provvedimenti di dequalificazione del (omissis), il ricorrente non si limitava ad esercitare (in termini non corretti, *id est* illegittimi) i propri poteri discrezionali nella definizione degli assetti organizzativi della compagine amministrativa e nella gestione delle risorse umane, ma agiva sulla scorta di un chiaro - esclusivo - intento ritorsivo.

5.4. Tirando le fila di quanto sopra, secondo la ricostruzione storico-fattuale compiuta nelle convergenti decisioni di merito, l'imputato, per un verso, incorreva in diverse violazioni di specifiche norme di legge a disciplina degli avanzamenti e delle regressioni di carriera in seno alla struttura dell'ente territoriale; per altro verso, esercitava il potere discrezionale al medesimo riconosciuto per realizzare una vera e propria distorsione funzionale dai fini pubblici (c.d. sviamento di potere o violazione dei limiti esterni della discrezionalità), là dove piegava il potere organizzativo derivante dalla funzione apicale ricoperta in seno alla compagine amministrativa per perseguire un interesse - persecutorio nei confronti del (omissis) - oggettivamente difforme e collidente con quelli per i quali soltanto detto potere discrezionale gli era attribuito.

Nella specie, non viene dunque in rilievo una violazione dei limiti c.d. interni nelle modalità di esercizio della discrezionalità amministrativa - cioè un mero "cattivo uso" di tale discrezionalità nel bilanciamento comparativo fra i vari interessi, pubblici e privati, investiti dall'agire amministrativo -, non sindacabile da parte del giudice penale. Risultano di contro accertati la violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge e l'esercizio della discrezionalità amministrativa in contrasto con i limiti c.d. esterni, in presenza di una divergenza manifesta - un netto sviamento - dall'alveo dei diversi interessi pubblici che possono entrare in gioco nel concreto esercizio del potere pubblico. Il che certamente sostanzia il delitto di abuso d'ufficio, anche nella nuova formulazione scaturente dalla novella del 2020.



5.5. A fronte delle considerazioni che precedono, correttamente i Giudici *de quibus* hanno stimato integrato anche il requisito della doppia ingiustizia, atteso che, nella specie, si appalesano *contra legem* tanto la condotta, quanto lo scopo perseguito dall'agente, *id est* il fine - ingiusto - di arrecare danno alla persona offesa.

6. Conclusivamente, stante l'ineccepibile valutazione in punto di integrazione degli elementi oggettivo e soggettivo dell'abuso d'ufficio ascritto al (omissis), ferma l'intervenuta estinzione del delitto per prescrizione, deve essere confermata la condanna del ricorrente al risarcimento del danno patito dalla parte civile Guido (omissis).

5.1. Rileva nondimeno la Corte come non possa darsi luogo alla liquidazione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile (omissis), stante la tardività del deposito della relativa richiesta e nota spese.


Ed invero, le conclusioni scritte e la nota spese sono state depositate in Cancelleria soltanto in data odierna - in evidente violazione del termine di cinque giorni, di cui all'art. 611, comma 1 ultima parte, cod. proc. pen. - e devono pertanto stimarsi *tamquam non essent*.

#### P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Così deciso il 22 aprile 2021

Il consigliere estensore  
Alessandra Bassi



Il Presidente  
Anna Petruzzellis

